

N. 1291

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, MARINO, ALBERTINI,
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI,
MARCHETTI e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996

—————

Ordinamento della difesa nazionale e ristrutturazione
dei vertici della difesa

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge:		
Capo I - Principi generali e organi della difesa nazionale	»	7
Capo II - Organizzazione di vertice delle forze armate, del Corpo della difesa popolare nonviolenta e del Ministero della difesa	»	11
Capo III - Protezione civile	»	18
Capo IV - Norme generali per l'impiego delle Forze armate e del Corpo della difesa popolare nonviolenta e per la gestione delle crisi	»	19
Capo V - Accordi e relazioni internazionali	»	22
Capo VI - Abrogazioni di norme e disposizioni finali .	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - Il corpo normativo concernente la direzione e l'organizzazione delle Forze armate e più in generale la difesa nazionale presenta alcune vistose anomalie, rese evidenti da eventi recenti che hanno visto truppe italiane impegnate in operazioni all'estero variamente qualificate.

La parte essenziale della legislazione ordinaria risale addirittura agli anni precedenti la seconda guerra mondiale. Sono di quegli anni le leggi di ordinamento di Esercito, Marina ed Aeronautica, le leggi di guerra e molte altre disposizioni minori che sono tuttora fondamento normativo, spesso essenziale, delle Forze armate.

Nel dopoguerra - salvo rare eccezioni - il legislatore si è in un certo senso disinteressato della materia, lasciando che la direzione e l'organizzazione della difesa nazionale andassero modificandosi e strutturandosi quasi esclusivamente sulla base di provvedimenti di natura amministrativa. Uniche eccezioni di un qualche rilievo la legge 8 marzo 1968, n. 200, sul comitato dei capi di stato maggiore e la legge 28 luglio 1950, n. 624, sul Consiglio supremo di difesa. Il complesso di decreti che alla metà degli anni '60 riformò il Ministero della difesa toccò solo marginalmente le questioni dell'organizzazione politico-militare della difesa, e solo parzialmente affrontò il problema del vertice, per di più da un punto di vista essenzialmente tecnico e burocratico.

Un capitolo a sè è rappresentato dalla cosiddetta «legge dei principi» (11 luglio 1978, n. 382), che fu il primo tentativo del legislatore di configurare un approccio sostanzialmente innovativo al problema del rapporto tra ordinamento costituzionale e organizzazione delle Forze armate. Ma anche qui l'attenzione è prevalentemente rivolta ai rapporti interni, alla tutela dei diritti democratici dei militari e al rapporto con la società civile, anche se vi sono significati-

vi ed utili sconfinamenti sul terreno dei compiti e delle missioni delle Forze armate. Definizioni, queste ultime, che vengono integralmente richiamate nella proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione. Nel complesso ben poco, dobbiamo riconoscere.

Di fatto, le previsioni degli articoli 11, 52 e 87 della Costituzione repubblicana non hanno trovato sviluppo e precisazione nella legislazione ordinaria lasciando in una situazione di grave incertezza normativa l'intero settore, indeterminatezza appesantita inoltre dalla pressochè totale assenza di un dibattito dottrinario in materia che potesse e possa servire da orientamento.

L'unica legge emanata in conseguenza delle previsioni costituzionali, quella sull'istituzione del Consiglio supremo di difesa, è stata da più parti indicata come di dubbia costituzionalità per l'eccessiva dilatazione di potere e di ruolo assegnati al Consiglio medesimo rispetto agli effettivi poteri di comando del Presidente della Repubblica sulle Forze armate.

Si potrebbe ragionare a lungo sulle motivazioni che hanno condotto un'organizzazione mastodontica - e delicata - come quella delle Forze armate e del Ministero della difesa a poggiare di fatto su un vuoto normativo che la rende pericolosamente fragile.

Appare evidente come la ragione di fondo debba essere ricercata nella scelta «non interventista» del potere politico e legislativo nei confronti del mondo militare, al quale per molti, moltissimi anni è stata lasciata sostanziale mano libera nella scelta del modello organizzativo e d'impiego delle Forze armate in cambio di una generica fedeltà politica.

Eppure le occasioni per riflettere, anche in tempi recenti, sono state numerose, a partire dal dirottamento aereo compiuto da

aerei della Marina statunitense in conseguenza dell'episodio della nave «Achille Lauro» e dal successivo confronto armi in pugno tra militari italiani e statunitensi sulla pista della base aerea di Sigonella. In quell'occasione sarebbe stato lo stesso Presidente del Consiglio *pro tempore* a dare disposizioni ai vertici militari perchè impedissero il sequestro del capo del *commando* palestinese.

Non molti mesi più tardi il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, sollevò con gran clamore il problema della titolarità del comando delle Forze armate. La lettera che inviò al Presidente del Consiglio portò alla creazione della cosiddetta «commissione Paladin» che concluse i lavori con una serie di proposte, rimaste pur esse senza conseguenze pratiche.

L'Italia è arrivata così ai primi, grandi impegni militari all'estero totalmente priva sia di una legislazione sulla catena di comando politico-militare sia di una normativa organica sulla gestione delle crisi. Eppure con un crescendo che dobbiamo giudicare con una certa preoccupazione, formazioni organiche delle nostre Forze armate sono state utilizzate a Beirut all'inizio degli anni ottanta e successivamente, dopo una pausa piuttosto lunga, reparti italiani sono stati coinvolti nella guerra contro l'Iraq (una missione che molti autorevoli studiosi ritengono possa essere difficilmente ricondotta tra quelle giustificabili sulla base della Carta delle Nazioni unite), e nelle operazioni in Somalia e in Mozambico. Ed ancora bisogna ricordare l'uso massiccio delle infrastrutture militari nazionali per le operazioni aeree contro le fazioni nella ex Jugoslavia, la determinante partecipazione italiana, operativa e logistica, all'operazione *Sharp Guard* in Adriatico, nonchè l'invio di motovedette della Guardia di finanza sul Danubio, entrambe sotto l'egida dell'UEO per garantire il rispetto dell'embargo antiserbo. Recentemente inoltre, la partecipazione di contingenti militari italiani alla missione IFOR della NATO in Bosnia, ha palesato una situazione di dubbia legittimità sotto più profili. Il primo è che le truppe italiane vengono impiegate in un'area, la exJugosla-

via, confinante al territorio e alle acque nazionali. Il secondo è che quegli stessi luoghi dove sono aquartierati i nostri reparti sono stati segnati, durante la seconda guerra mondiale, da una crudele e barbara occupazione da parte del Regio Esercito Italiano che si è macchiato di orrori, anche al sostegno attivo al regime *Ustascia* di Ante Pavelic, nei confronti della popolazione civile e dei partigiani jugoslavi che legittimamente resistevano all'invasore. Non a caso l'Onu aveva tassativamente escluso la presenza nei contingenti di caschi blu inviati in Bosnia, di militari che provenissero da paesi o ex-invasori, o confinanti con la ex-Jugoslavia, o con presenza di minoranze nazionali su quei territori (tutti tre requisiti che escludevano la partecipazione militare italiana). Il terzo profilo riguarda il fatto che l'operazione IFOR è una missione della NATO che avviene nonostante la Bosnia e più in generale i territori della ex-Jugoslavia, non rientrino nelle aree di competenza geografica dell'Alleanza stabilite dal Trattato dell'atlantico del Nord del 4 aprile 1949 (convertito in legge dello Stato).

Dunque neanche i limiti stabiliti dai trattati ratificati dal parlamento sono stati rispettati dal Governo italiano e questa situazione dimostra ulteriormente la necessità di far rientrare questa delicata materia dentro un alveo costituzionalmente corretto.

Ci sono inoltre stati interventi militari di diverso rilievo ed estensione come l'assistenza ai Curdi, il recupero di connazionali in Ruanda allo scoppio della guerra civile tanto per citare quelli a contenuto più specificamente militare.

L'atteggiamento governativo - in mancanza di una legislazione che precisasse modalità e forme d'impiego delle Forze armate - è stato caracollante e contraddittorio. E se per l'Iraq venne richiesta una risoluzione al Parlamento, per la Somalia ci si limitò ad un decreto-legge per la sola copertura delle spese. Eppure anche questa seconda missione si è tradotta in una vera e propria missione di guerra, con una quindicina di morti italiani e, secondo quanto ha dichiarato il generale Fiore al *Corriere della Sera* al rientro in Italia del contingente, almeno due-

cento somali uccisi dai soldati italiani nella sola prima fase della missione.

Il problema di fondo resta però l'individuazione e la definizione della funzione di difesa e la conseguente definizione della catena di comando politico-militare per renderle compatibili con l'ordinamento costituzionale, dare loro funzionalità e trasparenza democratica.

Nella proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione tentiamo di dare una risposta organica a queste esigenze. Lo facciamo perchè siamo convinti che il dibattito sulla difesa nazionale debba finalmente spostarsi dal quanto (quanto spendiamo? quanto dovremmo spendere? quanto aumentiamo? quanto tagliamo?) al perchè e al come.

Prevalente è definire il concetto di difesa, l'uso legittimo delle Forze armate nelle relazioni internazionali.

Nella presente proposta di legge richiamiamo con forza i due capisaldi che, per dottrina consolidata, regolano l'impiego delle Forze armate nel sistema costituzionale italiano: l'articolo 11 della Costituzione e lo statuto dell'ONU.

Avendo in mente i principi affermati nei due testi, possiamo ben dire che il ricorso all'uso della forza nell'ordinamento costituzionale italiano e eventualità estrema, perfettamente individuata nei suoi scopi e nei suoi limiti. Resta, certo, il problema delle definizioni, delle interpretazioni, della applicazione concreta. Ma questo è qualcosa che una legge, da sola, non può offrire.

All'articolo 2, mentre riaffermiamo che la difesa nazionale è un bene unico, indivisibile ed indisponibile, sottolineiamo anche che non vi è, nè vi potrebbe essere, un solo modo di difendere la Patria. Servizio militare e servizio civile hanno pari dignità e possono essere indirizzati allo stesso obiettivo superiore. In questo ci confortano numerose e concordanti sentenze della Corte costituzionale. Per questo nella proposta di legge si affrontano - sia pure in forma prevalentemente programmatica - le questioni della protezione civile, della diffusa popolare nonviolenta qui istituiti come basi fondanti della stessa difesa nazionale.

Se il ribadimento dei principi e la riaffermazione dei limiti invalicabili entro i quali deve collocarsi la difesa nazionale ci sono sembrati necessari di fronte ad affermazioni pericolose come quelle del cosiddetto Nuovo modello di difesa che parla disinvoltamente e genericamente di «difesa degli interessi», altrettanto importante ci pare affermare il primato fondamentale della direzione politica della difesa.

Nel fare questo proponiamo finalmente una definizione di ruoli e individuiamo la catena gerarchica a cui far risalire le responsabilità di alta direzione della difesa e di comando delle forze armate. Mentre ribadiamo il ruolo di garante del Presidente della Repubblica (e questa ci pare l'interpretazione più corretta che si debba dare alla sua definizione costituzionale di comandante delle Forze armate) e in questo senso vediamo opportunamente modificato anche il ruolo del Consiglio supremo di difesa in organismo di riflessione e discussione, riteniamo di dover individuare nel Presidente del Consiglio dei ministri il titolare del comando delle Forze armate, in pace e in guerra. Al suo fianco si prevede la creazione di un Comitato per la difesa nazionale composto dai Ministri più direttamente interessati, tra i quali viene inserito anche il Ministro della protezione civile.

Vengono quindi ridisegnati il ruolo del Ministro della difesa, al quale in tempo di pace è conferito il comando operativo delle Forze armate e del Corpo della difesa popolare nonviolenta, del capo di stato maggiore della difesa e dei capi di stato maggiore di Forza armata, suoi subordinati, viene istituita la figura del direttore generale della difesa popolare nonviolenta, mentre viene dato rilievo alle figure complementari del segretario generale della difesa e del direttore nazionale degli armamenti.

Per quanto riguarda l'impiego, si ribadisce che le Forze armate possono essere impiegate, di norma, solo a seguito di autorizzazione parlamentare. Per le operazioni all'estero - con la sola eccezione di quelle umanitarie non armate, di cui tra l'altro, in buona parte possono essere svolte dal nuovo Corpo della difesa popolare nonviolenta

la preventiva autorizzazione parlamentare è tassativa.

Del tutto assente nel corpo giuridico italiano è la definizione dei diversi stati di crisi e delle predisposizioni conseguenti. Ciò non significa certamente che non esistano procedure per la pianificazione dell'emergenza - che in Italia sono modellate secondo gli schemi uniformi della NATO - ma esse sono senz'altro sottratte alla conoscenza e al controllo parlamentare.

Al Parlamento, in caso di crisi gravi, viene riconosciuto un «diritto di ingerenza» nella direzione governativa attraverso un Comitato parlamentare di controllo e di in-

dirizzo. Ci pare che la creazione di una Commissione del genere consenta di dare più piena e coerente attuazione all'articolo 87 della Costituzione, che se affida al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate, certo lo fa nello spirito di porre le Forze armate al servizio complessivo del Paese.

E dunque, se è immaginabile dare all'esecutivo precisi poteri di direzione, deve essere sempre assicurata al Parlamento la funzione essenziale dell'indirizzo e del controllo, anche e soprattutto nella gestione dell'emergenza, sia essa civile che militare.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E ORGANI
DELLA DIFESA NAZIONALE

Art. 1.

(Scopo della difesa nazionale)

1. La difesa nazionale ha lo scopo di garantire in modo permanente l'unità della Repubblica, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini.

2. L'organizzazione della difesa nazionale è conforme ai principi fissati dall'articolo 11 della Costituzione, ed è regolata dalle leggi dello Stato, dai trattati internazionali di cui il Parlamento abbia autorizzato la ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, nonché dalla Carta delle Nazioni Unite.

Art. 2.

(Partecipazione dei cittadini)

1. Tutti i cittadini devono concorrere alla difesa nazionale nei modi stabiliti dalla legge.

2. La struttura operativa della difesa nazionale si articola in una componente armata, costituita dalle Forze armate e dai corpi militari dello Stato nonché dalle formazioni mobilitate, ed in una componente non armata, costituita dalle strutture operative dell'organizzazione della difesa popolare nonviolenta, di cui al capo II.

3. I cittadini che, per obbedienza alla propria coscienza, non intendano prestare servizio nelle Forze armate o nei corpi armati,

adempono gli obblighi di cui all'articolo 52 della Costituzione prestando, in luogo del servizio militare, un servizio civile.

Art. 3.

(Esercizio delle competenze del Presidente della Repubblica)

1. Il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 87 della Costituzione, garantisce la conformità alla Costituzione degli indirizzi e dell'ordinamento della difesa nazionale.

2. L'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 624, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. È istituito il Consiglio supremo di difesa.

2. Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali della sicurezza nazionale e gli indirizzi politici ed organizzativi della difesa.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone preventivamente al Consiglio supremo di difesa le deliberazioni concernenti gli indirizzi politici ed organizzativi in materia di difesa e di sicurezza nazionale».

Art. 4.

(Competenze del Consiglio dei ministri)

1. Il Consiglio dei ministri determina gli indirizzi della politica di difesa nazionale ed assume le decisioni conseguenti sulla base degli orientamenti generali stabiliti dal Parlamento.

2. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla politica di difesa nazionale.

Art. 5.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri:

a) dirige la politica di difesa nazionale nell'ambito della politica generale del Governo e ne è responsabile;

b) promuove e coordina l'attività dei Ministri ai fini dell'attuazione della politica di difesa;

c) presiede il Comitato per la difesa nazionale di cui all'articolo 6.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione assume la direzione della guerra e il comando delle Forze armate e del Corpo della difesa popolare nonviolenta.

3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente del Consiglio dei ministri è sostituito, in relazione alle attribuzioni ed ai compiti di cui al comma 2, dal Ministro della difesa.

Art. 6.

(Comitato per la difesa nazionale)

1. È istituito il Comitato per la difesa nazionale, del quale sono membri permanenti il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro per la protezione civile, nonché il capo di stato maggiore della difesa, il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta ed il segretario del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza.

2. In relazione agli argomenti all'ordine del giorno e su convocazione del presidente, prendono parte alle riunioni del Comitato per la difesa nazionale anche Ministri che non sono membri permanenti del Comitato stesso.

Art. 7.

(Competenze del Comitato per la difesa nazionale)

1. Il Comitato per la difesa nazionale svolge i seguenti compiti:

a) su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, approva i criteri e gli indi-

rizzi per la redazione del piano generale della difesa nazionale;

b) su proposta del Ministro della difesa, approva la pianificazione operativa interforze ed i provvedimenti di pianificazione economico-finanziaria della difesa;

c) esamina i decreti, i disegni di legge ed i regolamenti in materia di difesa nazionale da sottoporre al Consiglio dei ministri;

d) coordina l'attività dei Ministri in relazione alle rispettive competenze in materia di difesa nazionale.

2. In caso di deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione, il Comitato per la difesa nazionale assume la funzione di comitato politico-strategico, organo di consulenza del Presidente del Consiglio dei ministri su tutte le questioni concernenti la condotta della guerra.

Art. 8.

(Dipartimento per la difesa nazionale)

1. È istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la difesa nazionale con compiti generali di supporto e di segreteria al Comitato per la difesa nazionale.

Art. 9.

(Competenza del Ministro della difesa)

1. Il Ministro della difesa attua le deliberazioni in materia di difesa nazionale adottate dal Consiglio dei ministri e dal Comitato per la difesa nazionale concernenti le Forze armate, il Corpo della difesa popolare nonviolenta, gli organi tecnico-amministrativi e dell'area industriale del Ministero della difesa, emana le opportune direttive di politica militare e di difesa nonviolenta e definisce la pianificazione generale e finanziaria relativa alle Forze armate, al Corpo della difesa popolare nonviolenta, agli orga-

ni tecnico-amministrativi ed all'area industriale della difesa.

2. Il Ministro della difesa ricopre l'incarico di vicepresidente del Comitato per la difesa nazionale.

3. Il Ministro della difesa ha il comando delle Forze armate e del Corpo della difesa popolare nonviolenta, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 5, comma 2.

4. Il Ministro della difesa partecipa a tutti gli organismi internazionali connessi con la difesa dei quali l'Italia è membro in forza di trattati od accordi internazionali.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI VERTICE DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO DELLA DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 10.

(Dipendenza dal Ministro della difesa)

1. Dal Ministro della difesa dipendono il capo di stato maggiore della difesa, il segretario generale della difesa, il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta, il direttore nazionale degli armamenti ed i direttori generali del Ministero della difesa.

Art. 11.

(Capo di stato maggiore della difesa)

1. Il capo di stato maggiore della difesa ha alle proprie dipendenze i capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

2. Il capo di stato maggiore della difesa:

a) assiste il Ministro della difesa nell'esercizio di tutte le competenze relative all'impiego delle Forze armate ed alla loro organizzazione;

b) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle

Forze armate sulla base delle direttive ricevute dal Ministro della difesa. A tal fine propone al Ministro della difesa la pianificazione operativa ed i conseguenti programmi e comunica al segretario generale della difesa le proposte di pianificazione generale finanziaria interforze annuale e pluriennale;

c) è responsabile della attività informativa di interesse delle Forze armate, delle telecomunicazioni di interesse della difesa nonché delle attività spaziali a carattere militare;

d) assicura, su delega e sulla base delle direttive del Ministro della difesa, i rapporti con le corrispondenti autorità militari di altri Stati;

e) formula proposte e pareri concernenti lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il benessere morale e materiale del personale militare.

3. Il capo di stato maggiore della difesa, a seguito della deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione, assume l'incarico di capo di stato maggiore generale della difesa, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha il comando operativo delle Forze armate.

4. In caso di assenza o di impedimento, il capo di stato maggiore della difesa è sostituito dal capo di stato maggiore di forza armata con maggiore anzianità.

Art. 12.

(Capi di stato maggiore di forza armata)

1. I capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sulla base delle direttive del capo di stato maggiore della difesa di cui all'articolo 11:

a) definiscono la dottrina relativa all'impiego e sono responsabili dell'addestramento e dell'organizzazione della rispettiva Forza armata;

b) propongono i programmi relativi alla propria Forza armata per la predisposizione della pianificazione finanziaria ed operativa interforze;

c) predispongono i piani di mobilitazione della rispettiva Forza armata;

d) propongono al capo di stato maggiore della difesa i programmi di armamento ed infrastrutturali di interesse della rispettiva Forza armata e ne definiscono i requisiti operativi.

Art. 13.

(Segretario generale della difesa)

1. Il segretario generale della difesa, scelto tra i funzionari civili dello Stato, è responsabile del coordinamento delle attività dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero della difesa aventi competenza nei settori amministrativo, di bilancio, legislativo, del personale, delle infrastrutture, del supporto logistico e sanitario della difesa, nonché della pianificazione generale finanziaria della difesa ai fini dell'attuazione delle direttive emanate dal Ministro della difesa.

2. Il segretario generale della difesa svolge le seguenti funzioni:

a) assiste il Ministro della difesa in tutte le attribuzioni relative all'organizzazione generale del Ministero della difesa;

b) predispose la proposta di pianificazione generale finanziaria annuale e pluriennale da sottoporre al Ministro della difesa anche sulla base delle indicazioni del capo di stato maggiore della difesa e del direttore nazionale degli armamenti, di cui all'articolo 14:

c) emana le direttive di coordinamento amministrativo per l'insieme delle attività degli stati maggiori, del Corpo della difesa popolare nonviolenta e del Ministero della difesa;

d) dispone di un servizio ispettivo sull'insieme degli enti militari e civili della difesa ed ha facoltà di disporre ispezioni amministrative in qualsiasi ente, reparto od ufficio.

Art. 14.

(Direttore nazionale degli armamenti)

1. Il direttore nazionale degli armamenti, scelto tra i funzionari civili dello Stato, è responsabile del coordinamento funzionale dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero della difesa aventi competenza nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'approvvigionamento di armamenti, di mezzi ed equipaggiamenti per le Forze armate, nonché del supporto tecnico, logistico ed industriale delle Forze armate ai fini dell'attuazione delle direttive del Ministro della difesa.

2. Il direttore nazionale degli armamenti svolge le seguenti funzioni:

a) assiste il Ministro della difesa in tutte le attribuzioni riguardanti la ricerca, lo sviluppo e l'approvvigionamento di sistemi d'arma, armi, mezzi e materiali per le Forze armate e l'area industriale pubblica e privata della difesa;

b) definisce le proposte di programmazione economico-finanziaria relative ai programmi di ricerca e sviluppo dei sistemi d'arma, delle armi e degli equipaggiamenti destinati alle Forze armate, nonché all'area industriale del Ministero della difesa ai fini della predisposizione della pianificazione annuale e pluriennale del Ministero della difesa;

c) ha la responsabilità degli stabilimenti di ricerca, produzione, mantenimento e supporto logistico dell'area industriale del Ministero della difesa;

d) coordina le attività di interesse della difesa nazionale delle aziende pubbliche e private operanti nei settori della ricerca, produzione, manutenzione e sostegno logistico della difesa;

e) è responsabile della predisposizione dei piani di mobilitazione dell'area industriale del Ministero della difesa e delle aziende pubbliche e private operanti nel settore della difesa;

f) assicura, su delega e sulla base delle direttive del Ministro della difesa,

i rapporti con le corrispondenti autorità di altri Stati.

Art. 15.

(Comitato dei capi di stato maggiore)

1. Il comitato dei capi di stato maggiore è organo di consulenza del capo di stato maggiore della difesa.

2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1 il capo di stato maggiore della difesa e i capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Alle riunioni del comitato dei capi di stato maggiore partecipano il segretario generale della difesa ed il direttore nazionale degli armamenti ai fini del coordinamento delle rispettive attività.

Art. 16.

(Istituzione del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta)

1. È istituito il Dipartimento della difesa popolare nonviolenta con il compito di coordinare, pianificare ed organizzare le forme non militari di difesa dell'unità della Repubblica, della sovranità, l'indipendenza e l'integrità dello Stato, del libero esercizio dei poteri costituzionali, della protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini.

2. Il Dipartimento della difesa popolare nonviolenta è costituito:

a) dal Corpo della difesa popolare nonviolenta;

b) dalla Scuola di formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme alternative di difesa.

3. Il Corpo della difesa popolare nonviolenta si avvale:

a) dei giovani che per imprescindibili motivi di coscienza rifiutino l'uso delle armi ed il servizio militare e che come tali siano assegnati al servizio civile sostitutivo;

b) del personale in servizio permanente;

c) delle strutture e del personale messo a disposizione dagli enti locali e da altre istituzioni civili dello Stato.

4. La Scuola di formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme alternative di difesa si avvale:

a) delle strutture delle università e delle scuole statali e dei docenti delle stesse che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati selezionati in base a precisi criteri di competenza del settore;

b) degli obiettori di coscienza in servizio civile;

c) degli operatori abilitati dalla stessa Scuola di formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta.

Art. 17.

(Direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta)

1. Il direttore generale del Dipartimento difesa popolare nonviolenta:

a) assiste il Ministro della difesa nell'esercizio di tutte le competenze relative all'impiego del Corpo della difesa popolare nonviolenta e alla sua organizzazione;

b) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego del Corpo della difesa popolare nonviolenta sulla base delle direttive ricevute dal Ministro della difesa. A tal fine propone al Ministro della difesa la pianificazione operativa ed i conseguenti programmi e comunica al segretario generale della difesa le proposte di pianificazione generale finanziaria annuale e pluriennale;

c) predispone i piani di mobilitazione e il richiamo del personale in congedo;

d) formula proposte e pareri concernenti lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il benessere morale e materiale del personale;

e) di concerto con il direttore della Scuola di formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme alternative di difesa pre-

dispone il piano addestrativo annuale e pluriennale del personale e dei cittadini interessati;

f) si avvale di due vicedirettori generali.

2. Il direttore generale della difesa popolare nonviolenta, a seguito delle deliberazioni dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione è posto alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio dei ministri ed ha il comando operativo del Corpo della difesa popolare nonviolenta.

3. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale della difesa popolare nonviolenta è sostituito dal vicedirettore generale con maggiore anzianità.

4. Il direttore ed i vicedirettori generali della difesa popolare nonviolenta sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa. Non possono ricoprire tali cariche cittadini o cittadine che siano attualmente o siano stati in passato impiegati nella carriera militare fatta eccezione per gli obblighi di leva.

5. Il direttore della Scuola di formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme alternative di difesa è nominato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della università e ricerca scientifica sentito il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta.

Art. 18.

(Consiglio superiore della difesa)

1. È istituito il Consiglio superiore della difesa, organo di consulenza del Ministro della difesa, che lo presiede.

2. Fanno parte del Consiglio superiore della difesa il segretario generale della difesa, il capo di stato maggiore della difesa, il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta, il direttore nazionale degli armamenti, i capi di stato maggiore di forza armata, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i coman-

danti degli alti comandi territoriali ed operativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i direttori generali delle direzioni generali del Ministero della difesa.

3. Fanno inoltre parte del Consiglio superiore della difesa sei ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata o contrammiraglio, relatori per gli affari militari e tecnici, nonchè due dirigenti generali del Ministero della difesa, relatori per gli affari legislativi ed amministrativi. Fanno parte inoltre del Consiglio superiore della difesa i due vicedirettori generali del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta e il direttore della Scuola di formazione di operatori della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme alternative di difesa.

Art. 19.

(Competenze del Consiglio superiore della difesa)

1. Il Consiglio superiore della difesa esprime pareri, valutazioni e proposte su tutte le materie di competenza del Ministro della difesa.

2. Il Consiglio superiore della difesa è convocato dal Ministro della difesa ogni qual volta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno due volte l'anno.

3. Il parere del Consiglio superiore della difesa è obbligatorio sul progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa, sulla pianificazione pluriennale della difesa e sui disegni di legge riguardanti l'ordinamento delle Forze armate, della difesa popolare nonviolenta e l'organizzazione del Ministero della difesa.

CAPO III

PROTEZIONE CIVILE

Art. 20.

(Ministero della protezione civile)

1. È istituito il Ministero della protezione civile.

2. Al Ministro della protezione civile sono attribuite tutte le funzioni conferite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della protezione civile, dal capo di stato maggiore della difesa e dal direttore generale della difesa popolare nonviolenta».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 agosto 1988, n. 400, per disciplinare l'integrale passaggio al Ministero della protezione civile delle strutture e delle competenze del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché di tutti gli altri organismi, enti, corpi o uffici dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, compresi quelli appartenenti alle Forze armate o ai corpi armati dello Stato, che svolgano esclusivamente o prevalentemente compiti di protezione civile.

CAPO IV

NORME GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO DELLA DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA E PER LA GESTIONE DELLE CRISI

Art. 21.

(Impiego delle Forze armate in Italia e all'estero)

1. Le missioni e i compiti delle Forze armate italiane si conformano ai principi di

cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. L'impiego diretto o in concorso delle Forze armate italiane sul territorio nazionale può avvenire solo a seguito di dichiarazione dello stato di allarme, di emergenza o dello stato di guerra.

3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, l'impiego di reparti delle Forze armate può essere disposto dalle autorità centrali o periferiche della Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente per compiti di protezione civile.

4. Singoli militari o reparti delle Forze armate italiane non possono essere impiegati all'estero nell'ambito di formazioni armate se non a seguito di specifica legge di autorizzazione.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica annualmente al Parlamento le esercitazioni di qualsiasi livello che si svolgano al di fuori del territorio nazionale e alle quali partecipino singoli militari o reparti delle Forze armate italiane. Analogamente devono essere comunicate le esercitazioni sul territorio nazionale a cui prendono parte truppe straniere in conseguenza di trattati di cui il Parlamento abbia già autorizzato la ratifica.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle operazioni all'estero su mandato del Consiglio di sicurezza o del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o richieste da organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro in base a trattati di cui il Parlamento abbia già autorizzato la ratifica.

Art. 22.

*(Comitato parlamentare di controllo
e di indirizzo)*

1. Nel caso di impiego di truppe italiane al di fuori del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 6, o in seguito alla deliberazione dello stato di emergenza o di guerra, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano un Comitato parlamentare di

controllo e di indirizzo composto da venti membri scelti in modo da rappresentare tutti i gruppi politici regolarmente costituiti.

2. Il Governo riferisce al Comitato di cui al comma 1 su tutti i fatti e i provvedimenti conseguenti all'impiego delle truppe italiane al di fuori del territorio nazionale o conseguenti allo stato di emergenza o di guerra, nonché sulla condotta tenuta durante le operazioni in cui dette truppe sono impegnate.

3. I lavori e gli atti del Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo nominato in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza o di guerra sono segreti.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, il Comitato medesimo, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, determina di volta in volta quali lavori o atti debbano essere dichiarati segreti o riservati.

Art. 23.

(Impiego delle Forze armate e del Corpo della difesa popolare nonviolenta in caso di aggressione improvvisa)

1. In caso di aggressione improvvisa e non prevedibile al territorio nazionale o a navi o aeromobili italiani operanti in spazi internazionali, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, il capo di stato maggiore della difesa e il direttore generale della difesa popolare nonviolenta, ognuno per le proprie competenze, possono ordinare l'uso della forza in modo proporzionato all'offesa o alla minaccia al solo fine di fermare l'aggressione, di impedirne la prosecuzione o di contenerne gli effetti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa in via preventiva e permanente a condizione che siano formalmente specificate le tipologie delle minacce contro le quali è autorizzato l'intervento e le relative regole di ingaggio. L'autorizzazione ha validità non superiore a dodici mesi e può essere rinnovata.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano integralmente anche

alle unità delle Forze armate italiane poste permanentemente o transitoriamente sotto l'autorità di comandi militari alleati in conseguenza di trattati internazionali la cui ratifica sia già stata autorizzata dal Parlamento.

CAPO V

ACCORDI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 24.

(Obbligo di pubblicazione degli accordi internazionali)

1. La ratifica dei trattati e degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale o che contengono clausole di mutua difesa o mutua assistenza militare deve essere autorizzata dal Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

2. Le disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 1984, n. 839, relative alla pubblicazione di tutti gli accordi con i quali lo Stato italiano si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, si applicano a tutti gli accordi comunque stipulati, a far data dal 1° gennaio 1948.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli accordi esecutivi di altri accordi o trattati internazionali.

4. Eventuali clausole di segretezza si considerano come non apposte.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede alla pubblicazione integrale degli accordi internazionali di cui al comma 2.

Art. 25.

(Truppe e basi straniere in Italia)

1. Sono vietati lo stazionamento, il transito o le operazioni sul territorio nazionale e

all'interno degli spazi aerei e marittimi su cui è esercitata la sovranità nazionale da parte di unità terrestri, navali od aeree di Stati esteri se non specificamente autorizzati da accordi o trattati internazionali dei quali il Parlamento abbia già autorizzato la ratifica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ad apprestamenti logistici, infrastrutture, basi, depositi resi comunque disponibili in via permanente o all'emergenza anche se non presidiati da truppe straniere.

CAPO VI

ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 214, 215, 216, 217, 218 e 219 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, recante approvazione dei testi della legge di guerra e di neutralità;

c) la legge 21 maggio 1940, n. 415;

d) la legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni;

e) la legge 8 marzo 1968, n. 200;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781.

Art. 27.

(Emanazione di regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, devono essere emanati, ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti sulle seguenti materie:

- a) costituzione e ordinamento del Dipartimento per la difesa nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) funzionamento del Consiglio supremo di difesa;
- c) funzionamento del Comitato per la difesa nazionale;
- d) funzionamento del Comitato dei capi di stato maggiore.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, entro un anno devono essere emanati uno o più regolamenti sulle seguenti materie:

- a) ordinamento dello stato maggiore della difesa;
- b) ordinamento degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica;
- c) competenze del segretario generale della difesa;
- d) competenze del direttore nazionale degli armamenti;
- e) competenze del direttore generale della difesa popolare nonviolenta;
- f) ordinamento dell'ufficio del segretario generale della difesa;
- g) costituzione e ordinamento dell'ufficio del direttore nazionale degli armamenti;
- h) costituzione e ordinamento del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta;
- i) costituzione e ordinamento del Ministero della protezione civile.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.